

Conseguenze giuridiche in assenza di tutela Inail del co.co.co sportivo

di Biagio Giancola

OneDay Master

Lavoro sportivo

Scopri di più

L'[articolo 34, D.Lgs. 36/2021](#) (da ultimo novellato dal D.Lgs. 120/2023), indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, circoscrive **l'obbligo assicurativo a copertura degli infortuni sul lavoro** e delle malattie professionali (in vigore dall'1.7.2023 e governato dal D.P.R. 1124/1965) ai soli **lavoratori subordinati sportivi**, ai giovani titolari di contratto di apprendistato ([articolo 30, comma 5, D.Lgs. 36/2021](#)), ai **prestatori di lavoro occasionale** ed ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con **qualifica di amministrativo-gestionali** ([articolo 37, comma 2, D.Lgs. 36/2021](#)).

L'obbligo è inderogabile, anche qualora disposizioni di legge o contrattuali prevedano forme di tutela con polizza privatistiche.

Diversamente, per i lavoratori sportivi titolari di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, nonché ai volontari tesserati che svolgano attività sportiva nel dilettantismo, si applica esclusivamente **la tutela assicurativa obbligatoria** prevista dall'[articolo 51, L. 289/2002](#), che **limita la copertura assicurativa ai soli casi di infortunio** avvenuti in occasione ed a causa dello *“svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”*.

In attuazione del citato [articolo 34, D.Lgs. 36/2021](#), con la [circolare n. 46/2023](#), l'Inail ha fornito le **istruzioni per l'assicurazione dei lavoratori subordinati sportivi** e per le **collaborazioni coordinate e continuative** di carattere amministrativo gestionale, precisando che la novità della riforma riguarda **collaboratori amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati** del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all'Inail dal 16.3.2000.

Ricordiamo a noi stessi che, l'[articolo 2, D.P.R. 1124/1965](#), lo definisce come **“causa violenta” occorsa in occasione del lavoro** tale da arrecare un **danno fisico/psichico a carico del lavoratore stesso**. Allo stesso modo, la nozione di “occasione di lavoro” è stata dalla giurisprudenza ampliata ed oggi comprende pacificamente anche **l'ipotesi di “infortunio in itinere”**, non

necessariamente manifestatosi sul posto di lavoro, perché risulti ad esso ricollegato e funzionale.

Resta, dunque, da comprendere **cosa accade e quali siano le tutele a favore di lavoratori sportivi collaboratori coordinati e continuativi** quali, ad esempio, **gli atleti, tecnici o istruttori**, in caso di infortunio sul lavoro.

Per i co.co.co sportivi nel **settore del dilettantismo**, disciplinato dall'[articolo 28, D.Lgs. 36/2021](#), **l'assenza dell'obbligo di copertura Inail**, ai fini della tutela da infortuni sul lavoro, sostituita dalla sola copertura assicurativa obbligatoria del caso morte o inabilità permanente da parte delle Federazioni Sportive nazionali, **determina un vuoto di tutela non indifferente a svantaggio del lavoratore autonomo** per i casi di inabilità temporanea (e quindi il rischio di non veder corrisposti i compensi contrattualizzati) e **di malattia professionale**, a maggior ragione se si considera **la contrapposta obbligatorietà dei versamenti dei contributi previdenziali** e assistenziali alla Gestione Separata Inps e, quindi, **la copertura in caso di malattia contratta al di fuori del rapporto di lavoro**.

Occorre tener presente che, in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore sportivo co.co.co **non è in grado di offrire la propria prestazione sportiva** ed in quanto lavoratore autonomo, la società committente **non è tenuta a versare i compensi pattuiti** per la prestazione non effettuata, con l'ulteriore conseguenza che **si potrebbe giungere a compromettere la regolare esecuzione della prestazione sportiva** contrattualizzata e a condizionare la prestazione dell'intera squadra.

Ciò anche nell'ulteriore considerazione che, in questo caso, il **mancato versamento del compenso da parte della società (ASD/SSD) non andrebbe ad incidere nemmeno sulla cd. "dichiarazione liberatoria"** che i tesserati contrattualizzati a titolo oneroso sono tenuti a rilasciare a favore delle società per la prova dei regolari versamenti e, quindi, **non inciderebbe nemmeno sulla regolarità dei campionati sportivi**.

Per ovviare a detto problema, il lavoratore sportivo **potrà tutelarsi tramite apposite clausole negoziali nel contratto individuale di lavoro** che prevedano, a carico della società committente, **il versamento di un risarcimento danni**, pari al mancato compenso durante l'infortunio occorso, ovvero la **tutela dovrebbe giungere tramite la stipula di assicurazioni private** ed anche qui la negoziazione contrattuale potrà porre il costo dei premi assicurativi **a carico della società committente**, ovvero a carico **del lavoratore**.

Al fine di evitare queste negoziazioni tra lavoratori sportivi (es. atleti) e le società committenti, potrebbe essere valutata l'introduzione di un ampliamento di copertura **all'inabilità temporanea nelle polizze assicurative** stipulate dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi dell'[articolo 51, L. 289/2002](#), così da offrire una **copertura assicurativa di sistema a tutti i tesserati sportivi**.